

SCHEMA

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA MATTEOTTI A PAVULLO PRESSO IL POLO SCOLASTICO CAVAZZI SORBELLI ADIBITO A SEDE DI SOTTOSTAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

Tra

AVV. **BARBARA BELLENTANI** nata a..... il, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della "PROVINCIA DI MODENA" avente sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, C.F/P.IVA 01375710363, ivi domiciliato per la carica, ed in rappresentanza di detto Ente, ai sensi dell'art. 43, comma 3° lettera e) dello Statuto della Provincia di Modena, ed in esecuzione della Determinazione n..... del....., di seguito denominato "Concedente",

e

....., nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la società rappresentata, che dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di....., in nome e per conto della Società "INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A ." (Codice Fiscale 03479071205) con sede in Bologna, Via Carlo Berti Pichat n. 2/4; giusta Procura Rep. n.in data....., registrata il....., al n....., di seguito denominata "Conduttore";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) L'Amministrazione Provinciale di Modena, concede in locazione a INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A il locale posto a Pavullo nel Frignano (Mo) in Via Matteotti al foglio 68 mappale 21 subalterno 6.
- 2) Il locale in parola è adibito a sottostazione per la trasformazione dell'energia elettrica.
- 3) La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente contratto.
- 4) Il canone annuo, da pagarsi anticipatamente in un'unica soluzione, è fissato in € 905,00 (Euro novecentocinque) e dall'inizio del secondo anno sarà aumentato annualmente (al 75% sulla base degli indici ISTAT), ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1, comma 9 sexies della Legge 05.04.1985 n. 118.
- 5) Alla scadenza naturale, il contratto di locazione si dovrà considerare rinnovato per ulteriori sei anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

- 6) La INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e riparare eventuali danni causati al locale per opere di manutenzione o trasformazione dell'impianto, sollevando l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni di qualunque natura a persone o cose causati nel corso dell'esercizio della cabina.
- 7) Al termine della locazione il locale dovrà essere restituito nelle condizioni esistenti prima dei lavori di sistemazione a cabina elettrica.
- 8) Per quanto altro non espressamente previsto le Parti contraenti fanno espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
- 9) Le spese conseguenti alla stipula del presente contratto di locazione saranno regolate in base alle disposizioni di cui all'art. 16bis del R.D. n. 2440 del 1923; le spese di registrazione del presente contratto, invece, saranno sopportate dalle parti contraenti in misura pari al 50% ciascuna.
- 10) Il presente contratto di locazione s'intende immediatamente vincolante per la INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A., mentre per la Provincia lo sarà quando diverrà esecutivo l'atto che approva il presente contratto.
- 11) Qualora dovessero insorgere delle controversie tra le parti contraenti in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente a decidere il Foro di Modena.

LA PROVINCIA DI MODENA

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A
